



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 354 del 14 novembre 2022

Progetto:	<p style="text-align: center;">Parere tecnico</p> <p style="text-align: center;">Centrale eolica Offshore di Brindisi nel tratto di mare antistante la costa dei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (Br) e Torchiarolo (Br) e opere connesse – Esito rimessione al Consiglio dei Ministri - Conseguenze quanto al parere n. 2392 del 12.05.2017</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP 2434</p>
Proponente:	<p style="text-align: center;">DG VA</p>

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*);
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS, e segnatamente l’art. 17 comma 5.
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS e successive integrazioni;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 gennaio 2020 n. 7 di nomina del Presidente della Commissione VIA e VAS e dei Coordinatori delle Sottocommissioni e di individuazione dei Componenti delle Sottocommissioni VIA e VAS e s.m.i.;

RICHIAMATE le norme che regolano il procedimento di VIA e in particolare:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/52/UE del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE del 13/11/2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.
- l’ art. 5, recante ‘*definizioni*’, e in particolare il comma 1, secondo cui “*si intende per*”:

lett. b) *valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;*

lett. c) “*Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: Popolazione e salute umana; biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE; territorio, suolo, acqua, aria e clima; beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio, interazione tra i fattori sopra elencati. Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo*”;

l’art.25 recante ‘*Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA*’ ed in particolare il comma 1, secondo cui “*L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32. Qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo*”;

- gli Allegati di cui alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, come sostituiti, modificati e aggiunti dall’art. 22 del d.lgs. n.104 del 2017 e s.m.i. in particolare:
- Allegato VII, recante “*Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22*”

- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015 n. 52 recante “*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 recante “*Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale*”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 recante “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164*”;
- le Linee Guida “*Environmental Impact Assessment of Projects Guidance on Screening*” (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU);
- le Linee Guida Comunità Europea “*Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC*”;
- Le Linee Guida Nazionali recanti le “*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale*” approvate dal Consiglio SNPA, 28/2020;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019;
- il D.M. 17 ottobre 2007 “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*”.
- le Linee guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/09/2010 - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- Il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*” e s.m.i.
- Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” e s.m.i.


2. SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO dello svolgimento cronologico del procedimento come segue:

- Data presentazione istanza: 28/06/2013
- Data pubblicazione avviso sui quotidiani: 03/07/2013
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico: 01/09/2013
- Data avvio istruttoria tecnica: 29/07/2013
- Data ricezione Integrazioni: 06/08/2014
- Data ripubblicazione avviso sui quotidiani: 13/08/2014
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico su ripubblicazione: 2/11/2014

- Data richiesta Integrazioni sul progetto ripubblicato: 2/03/2016
- Data ricezione Integrazioni relative al progetto ripubblicato: 12/05/2016
- Data II ripubblicazione: 21/06/2016
- Termine presentazione Osservazioni del Pubblico - II ripubblicazione: 20/08/2016
- Data Parere CTVIA: 12/05/2017 n. 2392 - Positivo con prescrizioni
- Parere MIC: negativo 29.7.2016
- Attivazione rimessione al Consiglio dei Ministri dal MATTM: 16.10.2017
- Restituzione atti DICA e sospensione iter: 22.11.2017
- Sentenza Consiglio di Stato 1486/2020: illegittimità sospensione
- Ripresa attività DICA
- Approfondimenti localizzativi ostatici Direzione Patrimonio Naturalistico: 24.6.2020
- Rilievi DICA ostatici alla decisione 17.9.2020
- Restituzione atti dal Consiglio dei Ministri prot. 27476 del 1°ottobre 2021

Il sito <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/1353> riporta le informazioni del progetto, i documenti di riferimento e la seguente immagine della relativa localizzazione.



3. ITER PREGRESSO

- la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (d’ora innanzi Commissione), nella sua composizione previgente, con il risalente parere n. 2392 del 12.05.2017 si è espressa positivamente in merito alla compatibilità ambientale e alla incidenza su Rete Natura 2000 quanto al progetto oggetto del presente parere;
- il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con i due pareri n. 6362 del 04.03.2016 e n. 7934 del 29.07.2016 si è espresso negativamente sul progetto, rilevandone la localizzazione all’interno di una serie di siti di Rete Natura 2000;
- il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. 24389/GAB del 16.10.2017, l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400/1988 che prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire al Consiglio stesso, ai fini di una complessiva valutazione e armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti;
- con nota del 22.11.2017, acquisita al prot. n. 27248/DVA del 23.11.2017, il suddetto Dipartimento, nel richiamare quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 201 del 17.10.2016 di attuazione della direttiva 2014/89/UE concernente la pianificazione dello spazio marittimo, ha ritenuto opportuno restituire al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’anzidetta istanza del 16.10.2017, unitamente ai relativi atti a essa allegati, comunicando l’insussistenza a quel momento dei presupposti per compiere la relativa

istruttoria;

- a tal riguardo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con provvedimento prot. DVA/29879 del 22.12.2017 ha sospeso il procedimento di VIA di cui trattasi;

- la determinazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata impugnata dalla TG S.r.l. e al riguardo il Consiglio di Stato con sentenza n. 1486/2020 del 02.03.2020, accogliendo il ricorso della società in riforma della sentenza n. 1358/2018 del TAR Puglia Sez. Lecce, ha ritenuto illegittima la decisione di sospendere l’iter, senza ricorrere al potere conciliativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della richiamata normativa ex legge 400/88;

- in seguito a tale sentenza la società proponente con nota del 04.03.2020, acquisita al prot. MATTM/22163 del 30.03.2020, ha chiesto al Ministero e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di dare immediata esecuzione alla stessa *“al fine di imprimere rinnovato impulso al procedimento in oggetto e consentire di addivenire con sollecitudine alla deliberazione in merito al provvedimento di VIA”*;

- la Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (d’ora innanzi Direzione), con nota prot. MATTM/34568 del 13.05.2020 acquisita al prot. CTVA/1452 del 14.05.2020, ha quindi chiesto alla Commissione: *“di acquisire alcuni chiarimenti in merito al progetto proposto dalla Società nonché in merito al parere positivo di compatibilità ambientale n. 2392/2017”*;

- nella suddetta nota la Direzione, considerato che dalla documentazione fornita dal proponente sembra emergere che il progetto sia localizzato all’interno di un’area SIC/ZPS e che in ragione di tale circostanza è stata effettuata una valutazione di incidenza dei cui esiti viene data evidenza nel suddetto parere n. 2392 del 12.05.2017, chiedeva altresì alla Commissione: *“come siano state considerate le disposizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” che all’art. 5 prevede, tra i divieti che le Regioni provvedono a porre per le ZPS, anche “la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto”*.

- sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Direzione con nota prot. MATTM/34568 del 13.05.2020 acquisita al prot. CTVA/1452 del 14.05.2020, l’attuale Commissione, investita della questione dopo il proprio insediamento, dopo apposito confronto intercorso con la Direzione in data 09.10.2020, evidenziava come il parere richiesto fosse da qualificare come approfondimento istruttorio, posta la già avvenuta espressione del parere n. 2392 del 12.05.2017 ad opera della Commissione precedentemente insediata;

- la Commissione prendeva quindi in considerazione, incidentalmente, quanto affermato nella nota della Direzione Cress prot. MATTM/34568 del 13.05.2020 acquisita al prot. CTVA/1452 del 14.05.2020 quanto alla *“sentenza 14 gennaio 2016, n. 83 del Consiglio di Stato, sez. IV, con cui viene chiarita la portata normativa del divieto assoluto, ex art. 5, D.M. 17 ottobre 2007, di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS a prescindere da una previa valutazione di incidenza ambientale. Al riguardo il Collegio ha precisato che la valutazione di incidenza “è riferita all’eccezione in essa contemplata, cioè alla fattispecie degli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione e mediante deposito del progetto”*, con la conseguenza ivi evidenziata che *“secondo il giudice amministrativo il richiamato articolo 5 del DM 17 ottobre 2017 stabilisce un divieto generalizzato di costruzione di nuovi impianti eolici, mentre consente la realizzazione di quelli per i quali, al momento di emanazione della norma, sia stato depositato il progetto, subordinandola però in concreto all’esito positivo della valutazione di incidenza”*.

- ciò posto, rilevava peraltro come sulla vicenda fosse intervenuta la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 1486/2020, che ha ritenuto illegittima, con valore di giudicato, la sospensione del procedimento disposta per attendere l’esito della pianificazione dello spazio marittimo. I giudici amministrativi hanno ritenuto che *“la procedura di VIA all’esame del collegio sia stata indebitamente interrotta dal DICA, sulla base di un’autonoma interpretazione della normativa sopravvenuta, con ciò sottraendo la relativa competenza, anche sull’analisi della condivisione con il Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio, cui la normativa ha inteso attribuirle in esclusiva”*.

Per tale ragione **con parere tecnico n. 81 reso il 10 novembre 2020** la Commissione esprimeva dunque il proprio avviso che la composizione del contrasto insorto nell'ambito del ridetto procedimento tra il MATTM e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) dovesse essere definitivamente demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, siccome previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c bis), della l. n. 400/1988, non ostandovi - come chiarito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1486/2020 - la mancata attuazione della pianificazione dello spazio marittimo prevista dal D.Lgs. n. 201/2016, facendo proprie le motivazioni della stessa pronuncia per cui *“la preoccupazione di non pregiudicare gli obiettivi della futura pianificazione sottesi alla scelta del DICA, di non istruire neppure l'istanza di sottoposizione al Presidente del Consiglio, non è affatto pregiudicata dalla contraria (e doverosa) attivazione del procedimento previsto, ma anzi la colloca nel più corretto e consono alveo della decisione di vertice”*.

Concludeva dunque il parere rilevando che *“la richiesta sottoposta non è procedibile, in quanto preclusa dal giudicato formatosi sulla vicenda, che ha riconosciuto, allo stato degli atti e del procedimento, esclusiva competenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.”*

4. ELEMENTI ISTRUTTORI ACQUISITI

la Direzione Patrimonio naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica si esprimeva quanto alla localizzazione del progetto (motivo principale delle valutazioni contrastanti rimesse al Consiglio dei Ministri) con parere 48349 del 24 giugno 2020; nello stesso, in sintesi, viene confermata la collocazione dell'impianto in progetto all'interno di ZPS di Rete Natura 2000.

Così testualmente la nota, dirimente ai fini della risoluzione della vicenda:

“Si fa riferimento alla richiesta di codesta DG CRESS prot. MATTM 47056 del 22.06.2020 concernente la tematica in oggetto ed, in particolare, in merito all'applicabilità dei divieti previsti dall'art. 5 del D.M. 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*.

In prima istanza si evidenzia che l'attuazione dei divieti di cui al citato art. 5, comma 1, è riferita alle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), pertanto, quanto previsto dalla lettera l), ovvero il divieto aprioristico di *“...realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto...”* è da intendersi direttamente applicabile solo per i siti Natura 2000 individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE *“Uccelli”*.

Dalla documentazione progettuale disponibile per la consultazione pubblica relativa alla procedura ID_VIP 2434 (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1353>) di cui all'oggetto, è stata verificata l'ubicazione progettuale dell'opera rispetto al sistema delle aree protette e tutelate, dalla quale è emerso quanto segue.

Con particolare riferimento al sistema dei siti Natura 2000 marino-costieri, dagli elaborati di progetto risulta che l'impianto *offshore* e le opere di servizio (sottostazioni e cavidotti sottomarini e terra) dello stesso interessino direttamente diversi siti Natura 2000, ed in particolare:

- il sito ZPS/ZSC IT9140003 *"Stagni e Saline di Punta della Contessa"*, nel quale è prevista l'installazione degli aereogeneratori, dei loro supporti sul fondale e dei cavi di collegamento sottomarini tra aerogeneratori;
- il sito ZSC IT9140001 *"Bosco Tramazzone"*, nel quale è prevista l'installazione degli aereogeneratori, dei loro supporti sul fondale, dei cavi di collegamento sottomarini tra aerogeneratori e dei cavidotto di collegamento a terra;
- parte del sito ZSC IT9150006 *"Rauccio"*, nel quale è prevista l'installazione degli aereogeneratori, dei loro supporti sul fondale, dei cavi di collegamento sottomarini tra aerogeneratori.

Per quanto riguarda gli aerogeneratori collocati nel perimetro del ZSC/ZPS IT9140003 *"Stagni e Saline di Punta della Contessa"*, trova applicazione quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. l) del D.M. 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*.

Si segnala inoltre che tutti i siti sopra richiamati sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e pertanto su di essi sono in vigore le Misure di Conservazione di cui al DM 28/12/2018 - G.U. 19 del 23-01-2019, per il sito IT9140003 *"Stagni e Saline di Punta della Contessa"* e del DM 21/03/2018

- G.U.82 del 09/04/2018, per gli ulteriori due siti Natura 2000.

Per il sito ZPS/ZSC IT9140003 "*Stagni e Saline di Punta della Contessa*", ai sensi dell'art. 15, comma 3, del Regolamento di area, adottato con DGR 2258 del 24 novembre 2009 di "*approvazione definitiva del Piano di Gestione del SIC-ZPS "Stagni e Saline di Punta della Contessa" (IT9140003)*", "*E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC/ZPS, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c), del presente Regolamento, e il divieto è esteso ad un'area buffer di 200 metri dal perimetro del sito. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.*"

Pur non trattandosi di ZPS, è stato verificato che per le ZSC IT9140001 "*Bosco Tramazzone*" e IT9150006 "*Rauccio*" trova applicazione anche il Regolamento Regionale 6/2016 così come modificato dal Regolamento regionale 12/2017, che al fine di tutelare gli habitat costieri e marini, prevede all'art. 3, comma 1, lett. a), tra le Misure di Conservazione Trasversali di cui all'Allegato 1 – n. 13 – INTERVENTI IN AMBIENTE COSTIERO E MARINO - il "*Divieto di realizzare parchi eolici offshore ricadenti, o interferenti indirettamente, in habitat di interesse comunitario.*"

Inoltre, con particolare riferimento alla realizzazione di nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili è stato verificato che la Regione Puglia rimanda all'attuazione del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010, n. 24, che individua i tre siti Natura 2000 di cui sopra tra quelli rientranti nell'Allegato 3 - "*ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (punto 17 e ALLEGATO 3, LETTERA F)*".

Pertanto alla luce della legislazione vigente, qualora si volesse procedere alla valutazione del progetto sarebbe necessario una rimodulazione della proposta che escluda l'installazione di aereogeneratori all'interno sia della Zona di Protezione Speciale (ZPS) che delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), caratterizzate da habitat di interesse comunitario.

In ogni caso, anche qualora si procedesse ad una delocalizzazione nella medesima area degli aereogeneratori, andrebbe comunque scrupolosamente valutata l'interferenza diretta ed indiretta (collisioni, effetto barriera etc..) sulle specie avifaunistiche presenti nello Standard Dato Form del ZSC/ZPS IT9140003 "*Stagni e Saline di Punta della Contessa*".

Con particolare riferimento ai siti IT9140003 e IT9150006, risulta inoltre importante evidenziare che tra gli obiettivi di conservazione dei medesimi è presente l'habitat prioritario di interesse comunitario cod. 1120* "*Praterie di posidonia*".

Pertanto, oltre a quanto precedentemente richiamato, in sede di valutazione, dovrà essere approfondita in dettaglio anche l'incidenza della posa dei supporti sul fondale e dei cavi di collegamento sul citato habitat marino, anche alla luce dell'eventuale possibilità di dover inoltrare una richiesta di parere alla Commissione europea in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 4 (2) della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*" e dell'art. 5, comma 10, del DPR 357/97 e s.m.i., in caso di incidenze negative significative su habitat e specie prioritarie.

Per completezza di informazione, si segnala altresì che gli Studi di Incidenza prodotti, in considerazione della data di loro elaborazione e dei loro contenuti, non risultano aggiornati sulla base degli ultimi dati disponibili riportati negli Standard Data Form dei Siti Natura 2000 interessati ed inoltre non conformi alle indicazioni tecniche per l'elaborazione degli Studi per la valutazione appropriata (Livello II della VInCA) fornite dalle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (GU n. 303 del 28.12.2019).

Da quanto emerso dalla lettura della documentazione di progetto, sembrerebbe inoltre che siano stati presentati più Studi di Incidenza distinti per i diversi siti Natura 2000 coinvolti, mentre, così come previsto dalle indicazioni della Commissione europea, risulta necessaria, nell'ottica di assicurare il mantenimento della coerenza della rete Natura 2000, condurre una valutazioni cumulativa di tutti gli impatti generati sui siti ivi presenti.

Quanto sopra al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 92/43/CEE "*Habitat*".

Infine si partecipa che le opere a terra risultano prossime al confine della Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano, di competenza regionale.

Quanto sopra si rappresenta al fine di consentire l'espletamento di ogni eventuale valutazione che codesta DG CRESS intenderà porre in essere."

Risulta altresì, grazie all'acquisizione documentale effettuata a cura della Segreteria CTVA in data 28.10.2022 a beneficio della Commissione, che alla luce di tale parere con nota prot. 49804 del 30 giugno 2020 la Direzione Cress del Mite abbia riferito la vincolistica ostativa, rappresentando alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che *“la decisione relativa alla definizione del procedimento non possa non tener conto, se favorevole alla realizzazione del progetto, che lo stesso richiederà una modifica di natura sostanziale con conseguente necessità di riavvio del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale”*.

In riscontro alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 25976 del 17 settembre 2021, che chiedeva chiarimenti, il Capo di Gabinetto del Mite confermava alla stessa con nota del 21 settembre 2021 che *“sopravvenuti provvedimenti normativi e vincoli ambientali impongono il rinnovo della procedura di VIA e ciò anche in presenza dell'eventuale diversa rilocalizzazione dell'impianto da parte del proponente”*, recedendo pertanto dalla richiesta di rimessione ai sensi della L. 400/88.

Conseguentemente, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. 27476 del 1°ottobre 2021, la stessa comunicava la conclusione della procedura di rimessione ex art. 5, c. 2, lett.c. bis) della legge n. 400/88 con la restituzione degli atti.

A seguito della restituzione degli atti al Ministero della Transizione Ecologica è stato chiesto alla Commissione, con nota della Direzione 5268 del 26ottobre 2021, nell'ambito di un parere tecnico, se *“alla luce dei nuovi elementi informativi emersi durante l'interlocuzione con quest'ultima e, con particolare riferimento a quanto rappresentato dalla Direzione generale per il patrimonio naturalistico nella nota allegata, la stessa ritenga di poter confermare il proprio parere o, al contrario, di doverlo modificare”*.

5. VALUTAZIONE

Preliminarmente si confermano le considerazioni già rese nel parere 81/2020, ostantive quanto alla possibilità per la Commissione attuale di procedere al riesame del parere 2392 del 12 maggio 2017, già reso dalla Commissione precedente.

L'investitura della presente Commissione viene dunque intesa, come già chiarito, quale approfondimento istruttorio a beneficio della Direzione Valutazioni Ambientali, sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite a valle del parere originario di compatibilità ambientale.

Ciò premesso, il quadro normativo di riferimento per l'espressione dell'odierno parere poggia, segnatamente, sul D.M. 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, sulle misure di conservazione sito specifiche vigenti nei siti Rete Natura 2000 interessati dal progetto, e dalle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza 2019, che hanno ribadito le corrette modalità di redazione degli studi di incidenza e della loro valutazione, per arginare una procedura EU-Pilot avviata verso lo Stato Italiano per la non adeguata applicazione delle direttive Habitat e Uccelli.

Quanto alla genesi di dette normative, si rammenta che in data 28 giugno 2006 la Commissione Europea aveva emesso nei confronti dello Stato italiano, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2131 (avviata per non conformità al diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della Direttiva 1979/409/CE), un parere motivato nel quale ha contestato la violazione, fra gli altri, degli artt. 2, 3 e 4 della Direttiva 1979/409/CE, che prevedono l'obbligo di adottare le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per tutte le specie una varietà e una superficie di *“habitat”*, nonché misure speciali di conservazione. Con l'art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, è stata delegata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'individuazione, mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione di cui agli artt. 4 e 6 del DPR 8 settembre 1997 n. 357 (con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/43/CEE) da valere anche per le zone di protezione speciale di cui alla direttiva *“uccelli”*(1979/409/CE). La delega è stata attuata, per l'appunto, con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, intitolato *“Criteri minimi uniformi per la definizione di*

Misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciali (ZPS)”.

Il citato D.M. all’art. 5, comma 1, lett. l), nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) ha stabilito il divieto “aprioristico” come lo ha definito la Direzione Patrimonio naturale nella nota citata, ed assoluto di “...realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto...”, direttamente applicabile solo per i siti Natura 2000 individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”.

Ora, per stessa ammissione del proponente, dalla documentazione progettuale disponibile per la consultazione pubblica relativa alla procedura ID_VIP 2434 (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/1353>) di cui all’oggetto (SIA e valutazione di incidenza), dagli elaborati di progetto risulta che l’impianto offshore e le opere di servizio (sottostazioni e cavidotti sottomarini e terra) dello stesso interessano direttamente diversi siti Natura 2000, ed in particolare:

- il sito ZPS/ZSC IT9140003 "Stagni e Saline di Punta della Contessa", nel quale è prevista l’installazione degli aereogeneratori, dei loro supporti sul fondale e dei cavi di collegamento sottomarini tra aereogeneratori.

Il divieto normativo sopra riportato contenuto nelle misure minime di conservazione nazionale rende dunque non ammissibile, tout court, senza che si possa procedere ad una valutazione di impatto ambientale o di incidenza, la localizzazione prescelta del progetto.

Quanto alle ZSC IT9140001 “Bosco Tramazzone” e IT9150006 “Rauccio” vigono inoltre misure di conservazione sito specifiche parimenti ostative, introdotte dal Regolamento Regionale 6/2016 così come modificato dal Regolamento regionale 12/2017, che al fine di tutelare gli habitat costieri e marini, prevede all’art. 3, comma 1, lett. a), tra le Misure di Conservazione Trasversali di cui all’Allegato 1 – n. 13 – interventi in ambiente costiero e marino - il “Divieto di realizzare parchi eolici offshore ricadenti, o interferenti indirettamente, in habitat di interesse comunitario.” Per tali misure, cfr. la valorizzazione del principio di precauzione operata dalla recente pronuncia del TAR Piemonte, 304/2022.

Unica eccezione per tali divieti è il caso degli impianti per i quali il procedimento di autorizzazione sia stato avviato mediante deposito del progetto prima dell’entrata in vigore del predetto D.M. 17-10-2007, ipotesi che non ricorre nel caso in esame.

La legittimità di tale assetto normativo è stato confermato dalla Corte di Giustizia UE, che con sentenza 21 luglio 2011 (in C-2/10) ha statuito che “la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della fauna e della flora e della fauna selvatica, la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 settembre 2001, 2001/77/CE, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2009, 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa che vieta l’installazione di aereogeneratori non finalizzati all’autoconsumo, su siti appartenenti alla Rete Ecologica Europea – Natura 2000, senza alcuna previa valutazione dell’incidenza ambientale del progetto sul sito specificamente interessato, a condizione che i principi di non discriminazione e di proporzionalità siano rispettati”.

Analoga stringente interpretazione del divieto è stata resa dal Consiglio di Stato, nella pronuncia 83/2016, ove si statuisce quanto segue:

“come è ben evidente dalla lettera della disposizione, la norma pone un divieto assoluto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS, prescindendo dalla necessità di una previa valutazione di incidenza ambientale.

Invero, la valutazione di incidenza da essa prevista è riferita all’eccezione in essa contemplata, cioè alla fattispecie degli “impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto”.

In sostanza, il richiamato articolo 5 stabilisce un divieto generalizzato di costruzione di nuovi impianti eolici, mentre consente la realizzazione di quelli per i quali, al momento di emanazione della norma, sia stato depositato il progetto, subordinandola però in concreto all'esito positivo della valutazione di incidenza.

Quest'ultima, invero, anche da un punto di vista logico non potrebbe essere riferita alla fattispecie dei "nuovi impianti", non avendo altrimenti alcun senso la prescrizione inibitoria prevista dalla richiamata lettera l) dell'articolo 5.

Osserva, inoltre, la Sezione che il divieto normativamente previsto risulta collegato in via esclusiva alla inclusione dell'area in ZPS, senza che venga attribuito alcun rilievo escludente al concreto stato dei luoghi, alla disciplina urbanistica dell'area ovvero ad altra normativa (di fonte diversa, di natura pianificatoria o programmatica) che in astratto consenta la costruzione di aereogeneratori....

Va, invero, osservato in linea generale che il "favor" espresso per la realizzazione di impianti energetici da fonte rinnovabile non è in sé espressione di un interesse pubblico in assoluto prevalente sugli altri che con lo stesso possano venire in conflitto.

Si vuole in sostanza affermare che ben può il legislatore individuare l'esistenza di interessi pubblici di maggior rilievo da tutelare ed individuare fattispecie nelle quali questi ultimi prevalgono sul richiamato "favor" alla costruzione di impianti eolici.

L'esigenza di preservare, mantenere e ristabilire per determinate specie ornitiche una varietà ed una superficie di habitat, nonché di individuare misure speciali di conservazione degli habitat è anch'esso interesse pubblico rilevante, che ben può condurre, per esigenze di tutela, al divieto assoluto, in aree ZPS, di svolgimento di determinate attività, quali l'esercizio di impianti eolici, ritenendosi che queste costituiscano pericolo per le esigenze di tutela e salvaguardia dei predetti interessi pubblici.

Si è, dunque, in tal caso in presenza di una scelta del legislatore, effettuata all'esito della valutazione comparativa dei diversi interessi coinvolti, che si esprime dando prevalenza ad uno di essi; scelta da ritenersi legittima tutte le volte in cui essa sia giustificata, logica e ragionevole....

Ciò posto, ritiene il Collegio che il divieto posto dalla normativa nazionale e regionale in esame sia legittimo, in quanto non discriminatorio e proporzionato, alla luce dei criteri direttivi fissati dalla prefata sentenza del giudice comunitario.

Con riferimento al carattere discriminatorio della misura, quest'ultimo ha osservato che *<<il divieto di discriminazione sancito dall'art. 6, della direttiva 2001/77 non rappresenta altro che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che appartiene ai principi fondamentali del diritto dell'Unione e che vieta che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato ...Orbene, nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la differenza di trattamento tra i progetti di costruzione degli aereogeneratori e i progetti riguardanti altre attività industriali proposte su siti appartenenti alla rete Natura 2000 possa fondarsi su differenze oggettive esistenti tra questi due tipi di progetti. In questo contesto, tale giudice deve tener conto delle specificità degli impianti eolici, relative in particolare ai pericoli che questi ultimi possono rappresentare per gli uccelli, quali i rischi di collisione, le perturbazioni e gli spostamenti, l'effetto barriera che costringe gli uccelli a cambiare direzione o la perdita o la degradazione degli habitat>>....*

l'esplicitazione del contenuto del principio, così come operato dal giudice comunitario, e la indicazione degli elementi per valutarne la sussistenza, inducano a ritenere le misure normative in esame rispettose del canone della proporzionalità.

Il divieto, invero, è riferito ai soli impianti eolici e non anche a tutte le altre tipologie di produzione di energia rinnovabile.

Di poi, si osserva che il divieto è riferito ai soli "nuovi" impianti, restando esclusi dallo stesso quelli per i quali è stato avviato il procedimento di autorizzazione alla data di entrata in vigore del d.m. e consentendosi comunque gli interventi di sostituzione ed ammodernamento di quelli esistenti nonché la realizzazione di impianti di autoproduzione con potenza complessiva non superiore ai 20 Kw.

Trattasi, dunque, di divieto non indiscriminato, che limita l'attività di produzione di energie rinnovabili nei limiti strettamente necessari alla tutela delle specie ornitiche tutelate e dei relativi habitat."

La sentenza di cui si sono riportati i passaggi più rilevanti ha ribadito la legittimità del diniego di sottoposizione a v.i.a. operata dagli uffici in un caso analogo a quello odierno, chiarendo che il divieto assoluto di installazione di impianti eolici in area Z.P.S. comporta l'inammissibilità o comunque l'improcedibilità dell'istanza funzionale all'autorizzazione all'impianto, come pure la preclusione a dare ingresso a una valutazione ambientale e di incidenza, stante la non realizzabilità comunque del progetto stesso.

Lo scrutinio operato dal massimo consesso amministrativo si è spinto anche all'esame del possibile contrasto del divieto con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, escludendoli con motivazione diffusa e perentoria, portando dunque ad un approdo stabile e consolidato la normativa di cui si discute, talchè il divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS impedisce che si possa procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale o a una valutazione dell'incidenza del progetto.

In questo senso vanno lette pure le conclusioni del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove confermano la conclusioni del Mite in ordine alla necessità di rinnovo della valutazione di impatto ambientale che si potrebbe aprire nel caso in cui il proponente operi una diversa localizzazione dell'impianto. E' evidente dunque che l'attuale procedimento non è suscettibile di poter proseguire, in dipendenza della localizzazione del progetto, in area oggetto di divieto assoluto, insuscettibile di valutazione nel merito, posto che al primo snodo dell'albero decisionale, quello dell'ammissibilità dell'istanza, il procedimento deve registrare un arresto direttamente disposto dal quadro normativo vigente.

In ogni caso, senza per ciò voler scendere nel merito, si osserva che lo Studio di incidenza previsto dall'art. 6, comma 3 e ss. della Direttiva Habitat, ed esteso attraverso l'art. 7 della direttiva Habitat alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva 147/2009/UE "Uccelli", non è conforme a quanto previsto dalla specifica normativa eurounitaria e da quella nazionale di trasposizione costituita dal D.P.R. 357/97, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, per come enucleata dall'all. G) e poi ulteriormente chiarita dalle varie Guide Metodologiche UE (2002, 2019 e ss.).

Ciò non solo per i rilievi evidenziati nella nota della Direzione patrimonio naturale citata a cui si rinvia (contenuti, pluralità di valutazioni frammentarie), ma anche in ragione del fatto che lo Studio di incidenza non può considerarsi tale in quanto sottoscritto da una professionalità ingegneristica, mentre il cardine principale della valutazione dell'incidenza sulla biodiversità - che attiene all'analisi dello stato di conservazione di habitat e specie e degli impatti prodotti o potenziali del progetto sugli stessi - è la specifica competenza naturalistica dell'estensore.

Le linee guida sulla valutazione di incidenza 2019 a pag. 30 dedicano un paragrafo intero (3.3.) alle "Competenze delle figure professionali responsabili della stesura dello Studio di Incidenza", chiarendo come "Gli Studi di Incidenza devono essere redatti da figure professionali di comprovata competenza in campo naturalistico/ambientale e della conservazione della natura, nei settori floristico-vegetazionale e faunistico, tenendo conto degli habitat e delle specie per i quali il sito/i siti Natura 2000 è/sono stato/i individuato/i."

Ciò comporta che, anche prescindendo dall'inammissibilità di un'istanza diretta a localizzare un nuovo impianto eolico in una ZPS o in una ZSC in cui le misure di conservazione lo vietano, gli studi di incidenza prodotti con la seconda tornata di integrazioni in data 12.05.2016, <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/1353/1711?Testo=&RaggruppamentoID=234#form-cercaDocumentazione>, con il titolo di Relazione di valutazione di incidenza ambientale Parchi - riserve - oasi, INT-001, INT-006, INT-011, INT-016, INT-021, mancando della sottoscrizione di figure dotate in base ai rispettivi ordinamenti professionali di detta competenza, non può essere considerata tale.

Per i motivi tutti sopra delineati e richiamate le considerazioni del tutto condivise della Direzione Patrimonio naturalistico, e ferma restando la possibilità che il proponente presenti altra istanza con diversa localizzazione progettuale,

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

ESPRIME

parere che, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 83/2016, il divieto di realizzazione di nuovi impianti eolici nelle ZPS impedisce che si possa procedere ad una valutazione dell'impatto

ambientale o a una valutazione dell'incidenza del progetto. L'istanza di valutazione di impatto ambientale comprensiva della valutazione di incidenza del progetto Centrale eolica Offshore di Brindisi nel tratto di mare antistante la costa dei Comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (Br) e Torchiarolo (Br) e opere connesse dovrebbe quindi essere archiviata o dichiarata improcedibile.

Il Presidente della Commissione

Cons. Massimiliano Atelli